COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA – QUARTU SANT'ALENI

Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.120 del 28.11.2022

Sommario

I DISPOSIZIONI GENERALI....4
Art.1 Oggetto del Regolamento....4
Art.2 Definizioni....4
Art.3 Finalità....5
II NORME GENERALI, CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI....6
Art.4 Norme generali e criteri....6
Art.5 Modalità inerenti la richiesta di contributi,....7
sovvenzioni, ausili e vantaggi economici....7
Art.6 Istruttoria ed assegnazione del beneficio....8
Art.7 Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributo o ausili finanziari....8
Art.8 Decadenza dei benefici....9
III DISPOSIZIONI FINALI....10
Art.9 Diffusione pubblicitaria da parte dei soggetti beneficiari....10
Art.10 Pubblicità....10
Art.11 Trattamento fiscale....10
Art.12 Entrata in vigore....10
Art.13 Abrogazioni....10

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Quartu Sant'Elena, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, favorisce le attività volte a sostenere lo sviluppo economico, turistico, sociale e culturale della città, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.

2. Il presente regolamento disciplina il rilascio di provvedimenti di concessione di Contributi finanziari, sovvenzioni ed ausili finanziari ad associazioni od organismi pubblici o privati, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa in attuazione delle seguenti norme:

L. n. 241/90, art. 12;
D.Lgs. n. 267/2000, art. 7;
L. n. 383/2000 e L. R. 23/2005;
L. n. 266/1991 e L. R. n. 16/1997;
D.Lgs. 3.7.2017 n. 117
Statuto comunale, artt. 4, 5 e 8.

3. Contributi finanziari, sovvenzioni, ed ausili finanziari ad enti, associazioni, organizzazioni di volontariato od altri organismi privati sono concessi, per la realizzazione di iniziative o manifestazioni rivolte alla collettività, di carattere occasionale e/o straordinario in relazione alla valenza dell'iniziativa, alla loro esclusività e originalità, alle attività e alle ricadute sul territorio e sull'immagine di Quartu Sant'Elena nonché alla significatività dell'intervento in relazione alle politiche, alle finalità e agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione.

Art.2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per **contributo finanziario:** l'erogazione di una somma di denaro con cui il Comune interviene in maniera occasionale o continuativa a favore dei soggetti di cui all'art. 4 c.1, a sostegno di iniziative attivate a favore della collettività e ritenute di interesse pubblico per le quali sopporta un onere parziale rispetto al costo complessivo.

b) per **sovvenzione:** il Comune si fa carico integralmente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative e/o attività svolte che sono realizzate da enti o associazioni, purché rientranti nelle finalità e indirizzi programmatici dell'Ente. In particolare, la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa e/o attività effettuata sia prevista nell'atto costitutivo degli organismi beneficiari o sia realizzata mediante stipula di apposita convenzione.

c) per **ausilio finanziari:** ogni possibile altra erogazione a favore di enti e associazioni non finalizzata a specifiche iniziative, ma a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

d) Contributi straordinari, anche extra piano e in assenza di programmazione, con caratteristiche di eccezionalità e comunque legati a particolari avvenimenti di carattere sociale, sanitario e di salute pubblica, ambientale e di protezione civile.

e) Per **vantaggio economico**: beneficio attribuito dal Comune, e diverso dalle erogazioni in denaro, che si realizza mediante la fruizione occasionale e temporanea di beni immobili o mobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni o servizi gratuiti, esenzioni o riduzioni di oneri. Pertanto si riconosce un vantaggio economico, ai sensi del presente Regolamento in caso di:

a) uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli stessi;

b) uso episodico o temporaneo, a titolo gratuito, di sale comunali per svolgere iniziative. In tal caso l'uso è subordinato al rispetto delle norme previste nell'apposito Regolamento comunale per l'utilizzo delle sale di rappresentanza per tutti gli aspetti concernenti la responsabilità e gli obblighi del soggetto utilizzatore. Per eventi in luoghi storici, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, a tutela del bene artistico, idonea copertura assicurativa per danni agli edifici, a persone e cose, a carico del concessionario.

c) sgravio dell'imposta per la pubblicità in misura del 50% nel caso in cui viene concesso il patrocinio;

d) collaborazione tecnica del personale comunale;

e) concessione di premi di rappresentanza;

f) utilizzo della pubblica illuminazione;

Art.3 Finalità

Il Comune, mediante la concessione di contributi finanziari, sovvenzioni, ausili finanziari, ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:

a) attività sportive, ricreative, di spettacolo e del tempo libero;

b) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delletradizioni locali e della lingua sarda (legge 482/1999);

c) ricerca e promozione culturale ed artistica;

d) sviluppo economico, turismo sociale e promozione turistica di interesse locale;

e) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;

f) tutela dei valori della pace, dei diritti, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra ipopoli;

g) promozione dei valori della comunità europea;

h) attività educative;

i) conseguimento di altri scopi inerenti il sociale, il volontariato, la protezione civile, la sanità e la sicurezza ambientale e sanitaria.

II NORME GENERALI, CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art.4 Norme generali e criteri

1. Contributi finanziari, sovvenzioni, ausili e vantaggi economici possono essere richiesti, per la realizzazione di iniziative senza fine di lucro da:

a) enti pubblici, fondazioni, associazioni senza fini di lucro ed altri organismi di carattere privato, legalmente costituiti da almeno sei mesi, in forma scritta, anche non pubblica il cui atto costitutivo sia almeno registrato e siano esplicitati gli scopi e gli organi responsabili;
b) associazioni iscritte nel registro provinciale e/o regionale delle associazioni di promozione sociale;
c) organizzazioni di volontariato con sede nel territorio del Comune o che comunque vi operino in modo continuativo.

Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659, ad associazioni sindacali, professionali e di categoria, patronati ed associazioni che hanno come finalità la tutela economica degli iscritti.

2. La partecipazione del Comune in qualità di promotore o associato dell'Ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze, purché tale partecipazione sia prevista in apposito atto recepito da deliberazione di Consiglio Comunale.

3. Le domande di contributo o di una delle altre forme di sostegno previste dal presente Regolamento devono essere formulate utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito internet del Comune di Quartu Sant'Elena e secondo le modalità appresso indicate.

4. Nel bilancio di previsione, l'Amministrazione stabilisce i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno individuando l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai settori medesimi, in coerenza con i propri indirizzi programmatici.

5. La concessione del contributo finanziario, sovvenzione o vantaggio economico è deliberata dalla Giunta Comunale, sia nell'ambito dell'approvazione di un Piano annuale o di un Programma stagionale di eventi, sia nell'ambito della concessione di un contributo extrapiano.

5.1. Per l'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, le iniziative e/o le attività devono rispondere ai seguenti criteri, che costituiscono requisito per l'ammissibilità dell'istanza:

a. rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;
b. rispondenza alla programmazione approvata dal Consiglio comunale in relazione ai sopracitati settori di intervento.
c. valenza e ripercussione territoriale

5.2. L'ammontare delle forme di sostegno è stabilito in riferimento:

a. al sostegno di altri enti pubblici e privati;
b. al contributo richiesto in relazione alla spesa preventivata;
c. alla capacità economica del richiedente.

6. La Giunta Comunale, con apposito atto, dispone la concessione del contributo o sovvenzione, fornendo i relativi indirizzi al Dirigente del Settore competente per l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti conseguenti ed individuando contestualmente risorse utilizzabili, modalità di assegnazione e misura di erogazione di eventuali anticipazioni a titolo di acconto.

7. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

- le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;
- i contributi e gli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali con soggetti terzi dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012;
- le tariffe agevolate nell'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;

8. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la Giunta comunale può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, o comitati per le seguenti finalità:

- interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo;
- interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali;
- iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale;
- attività di particolare rilevanza realizzate nel territorio comunale da enti, associazioni od organizzazioni non aventi sede nel territorio comunale.

Art.5 Modalità inerenti la richiesta di contributi, sovvenzioni, ausili e vantaggi economici

1. Le domande riguardanti contributi o sovvenzioni inerenti attività istituzionali o statutarie, progetti speciali annuali o pluriennali devono essere presentate nei tempi stabiliti dalla Giunta Comunale negli atti di programmazione. La data di scadenza ed ogni altra utile informazione per la presentazione delle domande sono adeguatamente pubblicizzate. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale accogliere le eventuali domande di intervento finanziario presentate oltre i termini previsti dal presente comma ed erogare il contributo nei casi giustificati dalla particolare natura ed importanza delle iniziative proposte.

Per tutte le altre iniziative, che non siano inerenti ad attività istituzionali o statutarie, e per le richieste di ausilio e di vantaggio economico le domande devono pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per la realizzazione degli eventi cui si riferiscono.

2. L'Amministrazione, al fine di dare una visione coordinata e unitaria ad un programma di eventi, potrà decidere, anche in corso d'anno, e verificata preliminarmente la disponibilità di risorse, di pubblicare bandi pubblici finalizzati all'organizzazione di manifestazioni o iniziative varie. In tal caso, si potrà valutare l'opportunità di istituire apposite commissioni, anche intersettoriali, e/o con la previsione di esperti per la valutazione dei progetti presentati.

3. Le domande, presentate tramite apposito modulo preferibilmente on line, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e riportare le finalità dell'intervento, la descrizione sintetica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del sostegno economico, la tipologia di sostegno economico, sulla base delle definizioni previste all'art. 2, e l'ammontare dello stesso.

4. In seguito ad atto programmatorio della Giunta il Dirigente provvede agli atti di gestione

compresa l'emanazione di bandi, avvisi o manifestazioni di interesse o altre forme di individuazione del beneficiario anche in forma diretta nei casi previsti.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto di impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.

5. In caso di richiesta di ausili finanziari dovrà essere dimostrata la regolarità giuridica dell'associazione e la natura dell'attività per la quale si richiede l'ausilio.

6. In caso di richiesta di vantaggi economici, il richiedente dovrà specificare quale tipologia di vantaggio richiede rispetto all'elencazione di cui all'art. 2, punto d)

Art.6 Istruttoria ed assegnazione del beneficio

1. L'attribuzione o il diniego delle forme di sostegno sono disposti con determinazione del Dirigente competente per materia, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, delle risorse e dei criteri di cui all'art. 4 e sono comunicate agli interessati unitamente alle eventuali clausole cui tale attribuzione è subordinata.

2. In caso di non accoglimento della richiesta, la comunicazione è effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.

3. Di norma, il contributo non supera la misura del 80% delle spese indicate nel bilancio preventivo e la misura dell'anticipazione è fissata nel 50% del contributo concesso. Tale percentuale può essere elevata dalla Giunta Comunale per iniziative di particolare rilevanza e surichiesta motivata da parte del richiedente.

4. E' esclusa ogni forma di accollo da parte del Comune relativo al pagamento di utenze.

5. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

Art.7 Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributo o ausili finanziari

1. L'erogazione delle forme di sostegno di cui al presente Regolamento è disposta con atto di liquidazione del Dirigente competente. In caso di richiesta di contributo è prevista l'erogazione di un acconto nella misura stabilita dalla Giunta.
2. In ogni caso, l'erogazione del saldo contributo è subordinata alla regolare realizzazione dell'evento, ivi compreso il puntuale ottenimento delle eventuali preventive autorizzazioni amministrative necessarie per l'iniziativa oggetto dell'erogazione, la cui richiesta è a totale carico del soggetto richiedente, e la presentazione delle pezze giustificative attestante la spesa.
3. Il soggetto beneficiario del contributo deve presentare entro i termini stabiliti dagli atti di

programmazione della Giunta Comunale, la seguente documentazione al fine della liquidazione della sovvenzione o contributo:

- Relazione sullo svolgimento della attività o iniziativa;
- Attestazione del legale rappresentante in ordine alla spesa effettivamente sostenuta, alle entrate e alla copertura della spesa non finanziata dall'Amministrazione;
- Elenco analitico delle spese effettuate, che consentano di ricondurre la spesa all'iniziativa finanziata e che siano aderenti ai preventivi presentati in fase di richiesta di contributo;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 che indichi i documenti di spesa fiscalmente validi di valore pari alle spese sostenute;
- Ogni altro documento che l'Ufficio competente ritenga utile ai fini dell'istruttoria

Gli operatori sono obbligati a tenere la documentazione (fiscale amministrativa) nel proprio domicilio fiscale per almeno 5 anni dall'ultima liquidazione ricevuta. L'Amministrazione al fine di verificare la conformità alla normativa vigente, effettuerà un controllo a campione tramite sorteggio, pari al 10% dei rendiconti pervenuti chiedendo la presentazione dei documenti di spesa fiscalmente validi pari al valore delle spese sostenute, anche attraverso richiesta di pareri e informazioni agli uffici competenti.

Nel caso in cui la documentazione presentata dagli operatori sorteggiati risultasse irregolare si procederà a nuova estrazione con la medesima modalità di cui sopra a campione tramite sorteggio di un altro operatore.

In caso di documentazione fiscale non conforme alla normativa vigente, si procederà allo stralcio dei suddetti documenti e alla riduzione contestuale dei contributi, fatti salvi i provvedimenti conseguenti relativi all'accertamento di responsabilità per l'utilizzo della documentazione fiscalmente non valida.

4. Nel caso di minori spese, di spese completamente differenti e non contemplate nel bilancio preventivo (e per il cui sostenimento non sia stata richiesto e ottenuto l'assenso, anche successivo del Comune) e/o di maggiori entrate rispetto alla previsione, il contributo è proporzionalmente rideterminato.
5. La vendita di biglietti alle iniziative, in particolare per quelle di spettacolo, è consentita soltanto se tali entrate, sono destinate esclusivamente alla copertura delle spese relative all'iniziativa proposta, tenendo conto che il bilancio preventivo deve già contenere tale misura e deve essere sempre in pareggio (non è consentita la realizzazione di utili), ed eventuali le eccedenze di introiti verranno utilizzate esclusivamente per coprire le spese dell'iniziativa.

Art.8 Decadenza dei benefici

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:

a. non realizzano, in tutto o in parte, l'attività o iniziativa o modificano sostanzialmente il programma presentato senza l'assenso preventivo del Comune;
b. non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.

2. Nel caso in cui il sostegno economico sia stato già parzialmente erogato e si verifichi una delle condizioni di cui al comma precedente, si darà luogo al recupero della somma erogata, con le modalità previste dalla legge e dai vigenti regolamenti del Comune.

III DISPOSIZIONI FINALI

Art.9 Diffusione pubblicitaria da parte dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari che ricevono sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio, il concorso, il contributo, o con la collaborazione del Comune di Quartu Sant'Elena, utilizzando idonee forme di pubblicità negli atti, materiale promozionale e mezzi di promozione delle loro attività: apposizione del Logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, ecc..
Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale sulla base dell'art. 5 del Regolamento per l'uso dello stemma approvato con deliberazione n. 15 del 11.02.2003

Art.10 Pubblicità

Ai sensi della normativa vigente in materia (da ultimo art. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013) ed allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva del Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet di tutti gli importi erogati o da erogare.

Art.11 Trattamento fiscale

Nei casi contemplati dall'art. 28 del DPR 600/1973, all'atto dell'erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

Art.12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della delibera di approvazione ed è nuovamente pubblicato all'Albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art.8, comma 2, dello Statuto comunale.
Il presente regolamento è, inoltre, pubblicato, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel sito Internet istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione 1° "*Sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici*" e sottosezione 2° "*Criteri e modalità*".

Art.13 Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il Regolamento di pari oggetto approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 18 febbraio 2014.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.